

Proc. n. 2931/2024 VG



**TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE**

Il g.d. dott. Claudio Tedeschi, letto il provvedimento del presidente di sezione del 7 marzo 2024 con cui lo scrivente è stato designato per la trattazione del procedimento a margine;
-rilevato che con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato il 29.02.2024, 'ABEnergie s.p.a.' -con sede legale in Roma, in via Pordenone n. 2, 'GAS & POWER s.r.l.' con sede legale in Milano, in via Goffredo Mameli n. 11 e Pensoinverde s.r.l.' -con sede legale in Roma, in via Pordendone n. 2 – hanno chiesto, principalmente 'ABEnergie s.p.a.' e *'per quanto occorrere possa'* anche 'GAS & POWER s.r.l.' e 'Pensoinverde s.r.l.' autorizzazione alla stipula di contratto con 'Gesam Gas & luce s.p.a.' ovvero, qualora tale adempimento fosse stato ritenuto non soggetto a preventivo nulla osta giudiziale, *'l'autorizzazione a trasferire il ramo d'azienda (senza gli effetti di cui all'art. 2560 c.c.) in favore di 'Gesam Gas & luce s.p.a.' a fronte della 'positiva conclusione, per tutte e tre le Concedenti, di uno degli strumenti previsti dall'art. 23, 1° comma, CCII, ovvero all'avvenuto deposito del decreto di omologa del procedimento instaurato dalle Concedenti per la soluzione della propria crisi'*;
-letto il proprio precedente provvedimento dell'11.03.2024 e la nota di riscontro depositata da parte ricorrente il 15.03.2024;
-ritenuto che la richiesta reiterata da parte ricorrente anche con la detta memoria di *'provvedere in via urgente – con provvedimento da assumersi separatamente ed autonomamente- in ordine alla richiesta di autorizzazione, ove dovuta, a stipulare il Contratto di gestione dei clienti'* non appare accoglibile, tenuto conto che, come già evidenziato nel precedente provvedimento dell'11.03.2024 ed alla luce del complessivo contenuto della proposta contrattuale formulata da 'Gesam Gas & Luce s.p.a.', tale atto negoziale si inserisce, quale *'operazione ponte'*, nel contesto della più ampia di natura contrattuale volta alla cessione di ramo d'azienda nel quale sono compresi i beni, diritti e relazioni commerciali ad esso inerenti e, pertanto, non essendo autonomamente e separatamente considerabile in via alternativa quale atto di governo dell'impresa (nel qual caso avrebbe dovuto essere soggetto alla disciplina dell'art. 21 CCII) e al fine anche di consentire il riscontro del principio di competitività nella selezione dell'acquirente –che non può che avere a riferimento il complessivo contenuto della proposta negoziale in relazione alla quale è stata presentata domanda di autorizzazione- deve ritenersi soggetto alla disciplina dettata dall'articolo 22 CCII;
-ritenuto che con la memoria depositata il 15.03.2024 parte ricorrente ha reso adeguati chiarimenti sui rilievi formulati con il provvedimento dell'11.03.2024;
-letto l'articolo 22 CCII

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del **17 aprile 2024 ore 10,10 ;**

DISPONE

-che parte ricorrente notificchi: il ricorso depositato il 29.02.2024, il provvedimento dell'11.03.2024, la memoria depositata il 15.03.2024 e il presente provvedimento a tutti i



creditori entro il **3 aprile 2024** oltre che all'esperto e fissa all'**11 aprile 2024** termine ai creditori per il deposito di eventuali loro memorie;

-che l'esperto entro il giorno **11 aprile 2024** depositi propria relazione nella quale, con relativo apparato argomentativo, accerti:

- la funzionalità della complessiva operazione negoziale alla continuità aziendale e al miglior interesse dei creditori con riferimento a ciascuna delle tre società ricorrenti, avuto anche riguardo a rapporti di lavoro subordinato in essere;
- la congruità del prezzo della preventivata cessione;
- in che modo i relativi risultati finali, tenuto conto di quanto articolato nel progetto di piano di risanamento e nel piano finanziario ex art. 17 comma 3 lett. b) CCII si coordinino con le previsioni ivi contenute e consentano, e in che termini, il superamento della condizione di precarietà delle società ricorrenti;
- le modalità seguite da parte ricorrente per l'individuazione del soggetto proponente l'offerta da valutare quanto, in particolare, ai pertinenti preventivi adempimenti pubblicitari;

-che parte ricorrente entro il giorno **11 aprile 2024** depositi prospetto relativo alle notifiche degli atti nei confronti dei creditori con relative relate (e/o i file in formato eml) convalidato dall'esperto;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di propria competenza.

Roma 22 marzo 2024

Il giudice
dott. Claudio Tedeschi

